

Deliberazione n. /2023/PRSE/Vicenza (VI)



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 29 marzo 2023*

*composta dai magistrati:*

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”

(sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR, e alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi del comune di Vicenza la Sezione aveva così deliberato: BP 2019/2021 e Rendiconto 2019 – *Deliberazione 73/PRSE/2022* con cui la Sezione accertava la negatività dell'equilibrio complessivo di parte corrente, raccomandando il conseguente monitoraggio preordinato all'equivalenza dei saldi; la discrasia tra dati BDAP e provvedimenti finanziari consiliari, rappresentando la necessaria uniformità dei dati documentali; la tardiva approvazione del Peg e del piano

delle performance, rappresentando l'adeguamento ai vincoli di legge. Raccomandava la prosecuzione del monitoraggio delle società per le quali erano in corso procedure di liquidazione o procedure concorsuali – fallimento/amministrazione straordinaria.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, della relazione dell'Organo di revisione relativa al bilancio e al rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria, ordinata per segmento di materia e compendiate dalle seguenti tabelle:

## **Rendiconto 2020**

### **RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO**

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 22.04.2021, con i seguenti risultati:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – ultima versione</b>	
<b>Rendiconto 2020</b>	
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1)	9.137.691,34
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	4.661.072,38
<b>Risultato di competenza (W/1)</b>	<b>11.748.763,72</b>
<b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>	<b>978.864,44</b>
<b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>	<b>- 478.379,98</b>

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. Pure l'equilibrio di bilancio presenta un valore positivo, mentre l'equilibrio complessivo espone un valore negativo.

La Sezione ricorda che l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Parimenti, esso concorre all'articolazione del risultato finale di competenza, *“che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019)”*, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1 agosto 2019, recante *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”* (Corte dei conti, Delib. 9/SEZAUT/2020/IMPR). A tale proposito si richiama quanto evidenziato in merito, nelle delibere di questa Sezione n. 71/2022/PRSE, n. 05/2022/PRSE, n. 131/2022 PRSE, n. 117/2022/PRSP e n. 196/2022/PRSE, invitando l'Ente all'adozione di misure che assicurino, nelle gestioni future, il conseguimento di tutti i saldi finali di bilancio e raccomandando il conseguente monitoraggio e l'adozione di misure tese al rafforzamento degli equilibri di bilancio.

Premesso quanto sopra, da una preliminare verifica in BDAP relativa all'esercizio successivo (2021) i tre saldi W1-W2-W3 risultano tutti conseguiti. Il risultato di competenza nell'esercizio in esame permane positivo anche al netto dell'avanzo di

amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a € 14.306.388,44. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per € 2.169.787,54 in parte corrente e per € 3.028.260,74 per spese di investimento.

## **OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

## **SEZIONE QUESTIONARIO RELATIVA AGLI EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2020 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA (pag. 6):**

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità. L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente, in relazione all'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020 dichiara che *“non ricorre la fattispecie”*. L'Ente dichiara di aver applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. Nella certificazione Covid trasmessa al MEF il 28/05/2021 risultano indicate minori spese derivanti da Covid-19 per € 1.131.098,00. In relazione alla corretta contabilizzazione ed al corretto utilizzo delle somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020” o delle somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui viene dichiarato che *“non ricorre la fattispecie”*.

Il Collegio dei revisori, nella Relazione sul Rendiconto (pag. 19), evidenzia in particolare che: *“il trasferimento statale una tantum per Covid-19 “Fondone”, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 del D.L. n. 104/2020, per la parte non utilizzata nel 2020, confluisce in Avanzo di Amministrazione 2020, attualmente stimato in € 5.500.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 832 e segg. della Legge n. 178/2020 che consente espressamente ai Comuni di utilizzare le somme non impiegate nell'anno 2020 anche nel 2021 per le medesime finalità previste nel 2020; i sostegni economici alle famiglie a seguito dell'emergenza Covid-19, di € 250.000,00, sono finalizzati alla riduzione del 30% delle rette degli asili nido per l'anno scolastico 2021/2022”*. Nel medesimo Parere emerge altresì che: *“L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 D.L. n. 104/2020, nonché dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa. Altresì, il Collegio dei Revisori ha verificato che l'Ente ha utilizzato le somme assegnate del Cd. Fondone per l'esercizio delle funzioni dell'Ente. Rileva infine, che l'art. 39 del D.L. 104/2020, come modificato dall'art. 1, c. 830 della L. 178/2020, prevede una apposita certificazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza Covid-19, che dovrà essere predisposta entro il 31 maggio 2021 e che l'Organo di Revisione è tenuto a certificare. Sulla base delle certificazioni di tutti i Comuni sarà emanato, presumibilmente a luglio 2021, un decreto ministeriale con le assegnazioni definitive. Pertanto, il Collegio prende atto che la*

*previsione puntuale delle risorse del cd. "fondone" del Comune di Vicenza è impossibile alla data attuale e sarà necessario un riallineamento in corso d'anno".*

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	105.769.813,81
Residui attivi	60.598.357,97
Residui passivi	59.993.271,19
FPV per spese correnti	15.044.264,94
FPV per spese in conto capitale	53.292.459,49
FPV per attività finanziarie	0,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>38.038.176,16</b>
Totale accantonamenti	23.636.656,13
Di cui: FCDE	20.791.016,56
Totale parte vincolata	10.439.084,10
Totale parte destinata agli investimenti	2.757.250,00
<b>Totale parte libera</b>	<b>1.205.185,93</b>

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue. La quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 20.791.016,56 determinato con il metodo ordinario (l'incidenza FCDE sui residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 153%) finalizzato a coprire le entrate di difficile esazione ed il credito verso la società CIS, dal *Fondo contenzioso* pari a € 1.760.000,00 calcolato sulla base delle indicazioni fornite dall'Avvocatura comunale, dal *Fondo perdite società partecipate* pari a € 72.000,00 e da altri accantonamenti per € 1.013.639,57 (indennità fine mandato, aumenti contrattuali del personale dipendente).

## **APPROVAZIONE RENDICONTO 2020 E CERTIFICAZIONE COVID-19**

Considerato che il rendiconto di gestione 2020 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 32 del 22.04.2021 e la certificazione Covid-19 risulta trasmessa al Mef il 28.05.2021 (*fonte: data base WAREHOUSE di RGS*), in sede istruttoria, si è richiesto di indicare se, successivamente all'approvazione del rendiconto, l'Ente abbia provveduto ad una ulteriore revisione dei vincoli e se gli allegati del rendiconto 2020, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), come riportati nell'ultima versione trasmessa alla BDAP in data 04.06.2021, risultino aggiornati, potendo pertanto considerarsi definitivi e coerenti con i dati della certificazione. Si è chiesto, infine, di indicare i vincoli apposti al risultato di amministrazione specificamente correlati alla certificazione Covid-19 e di confermare che le risorse sono state utilizzate specificamente per le finalità in relazione alle quali sono state assegnate; nel caso di risorse non utilizzate, confermare che le stesse siano confluite nel risultato di amministrazione e si sia provveduto all'iscrizione dei vincoli di legge. In tal senso la replica dell'amministrazione: *Successivamente all'approvazione del rendiconto dell'anno 2020, avvenuta con delibera consiliare n.32 del 22/04/2021 e alla certificazione Covid-19 trasmessa al MEF il 28/5/21, il Comune di Vicenza non ha prudenzialmente provveduto ad alcuna revisione dei vincoli. In linea teorica si poteva ridurre l'ammontare dei fondi vincolati poiché il risultato di*

amministrazione dell'esercizio 2020 presenta un accantonamento vincolato per Covid-19 di € 5.500.000,00 (uguale alla versione trasmessa alla BDAP), mentre le complesse verifiche che hanno condotto alla certificazione Covid19 trasmessa al MEF il 28/5/21, rilevavano successivamente un minore fondo rimasto non utilizzato pari a €1.875.634,53. Tale comportamento prudentiale era giustificato dal quadro normativo in forte evoluzione e dalle impellenti necessità di utilizzo per contrastare la grave epidemia in corso. I dati trasmessi alla BDAP si possono quindi considerare aggiornati e coerenti, anche alla luce degli sviluppi intervenuti nella gestione dell'anno successivo, che hanno aumentato le possibilità di utilizzo dei fondi erariali assegnati a fronte dell'emergenza in atto. Si conferma che i fondi generici e specifici assegnati al Comune di Vicenza a fronte della crisi epidemiologica Covid-19 sono stati tutti utilizzati per le finalità previste dalla legge, così come successivamente attestato nell'ultima certificazione trasmessa al MEF il 27/05/2022.

La Sezione prende atto.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	11.349.054,61	11.273.789,59	99,34%
Tit.1 competenza	73.276.391,78	62.157.323,00	84,83%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	2.874.091,68	1.246.305,00	43,36%
Tit.3 competenza	17.874.265,27	17.156.901,54	95,99%

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa. La riscossione dei residui del titolo III, tuttavia, appare migliorabile. All'esito di specifica istanza istruttoria sullo stato dei residui, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini, di cui la Sezione prende atto: *I residui attivi relativi al titolo III al 31 dicembre 2020 di 2.342.987,91 si sono ridotti nel 2021 ad Euro 829.981,97 con un capacità di riscossione pari al 65%.*

### **RISCOSSIONE A SEGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO: IMU**

Nella sezione dedicata del questionario (pag. 14) vengono fornite le seguenti risposte: l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n.160/2016. Il competente Ufficio dell'Ente non ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM attuativo di cui all'art. 1, co 792, lett. b), legge n.160/2019. L'Ente non ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019. La riscossione dell'IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall'Ente. L'Ente dispone di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito. Infine, dalla sotto riportata tabella di pagina 15, riportante i volumi di accertamento fiscale

e le relative riscossioni nel quadriennio 2017-2020, la percentuale di riscossione non appare molto elevata.

<b>Totali</b>			
<b>Anno d'imposta</b>	<b>Numero avvisi accertamento notificati</b>	<b>Totale maggiore imposta accertata</b>	<b>Totale incassato</b>
2017	1.444,00	3.191.460,55	894.984,00
2018	1.345,00	4.801.201,21	843.619,15
2019	2.424,00	4.106.361,80	946.724,18
2020	3.302,00	4.320.459,56	597.985,21

A seguito di richiesta istruttoria in merito ad attività di verifica e controllo IMU, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini, di cui la Sezione prende atto: *Alle domande 9.1 e 9.2 è stato risposto NO perché la riscossione a seguito di attività di verifica e controllo è stata completamente affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a. con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 13/07/2017 e n. 37 dell'11/07/2019 e, quindi, non era necessario nominare un funzionario responsabile della riscossione disciplinando, altresì, le modalità operative./ Per quanto riguarda il prospetto dei volumi di accertamento fiscale e delle relative riscossioni nel quadriennio 2017-2020, i dati indicati non sono elevati perché si è interpretato di dover compilare per ciascun anno solamente gli introiti avvenuti nello stesso esercizio. Se, invece si considerano le riscossioni totali, comprese quelle avvenute negli anni successivi, il prospetto aggiornato è il seguente:*

<i>Anno d'imposta</i>	<i>Numero avvisi Accertamento notificati</i>	<i>Totale maggiore imposta accertata</i>	<i>Totale incassato nel medesimo esercizio</i>	<i>Totale incassato ad oggi</i>
2017	1.444,00	3.191.460,55	894.984,00	1.117.287,56
2018	1.345,00	4.801.201,21	843.619,15	990.638,63
2019	2.424,00	4.106.361,80	946.724,18	1.762.732,22
2020	3.302,00	4.320.459,56	597.985,21	1.119.104,26

### **ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA**

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria (questionario pag. 31), le riscossioni attinenti il recupero evasione IMU/TASI e il recupero altri tributi sono pari agli accertamenti. Profilandosi una riscossione per cassa, in esito a specifico quesito sull'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, l'amministrazione comunale ha replicato nei termini seguenti: *Per il recupero dell'IMU/Tasi, a livello meramente contabile, si è utilizzata, in via eccezionale e allo scopo di semplificare le previsioni, una modalità di rilevazione per cassa poiché era difficilmente prevedibile quando e se i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento avrebbero provveduto all'effettivo pagamento al Comune. In ogni caso l'Ufficio tributi rileva costantemente l'ammontare degli avvisi emessi ed i relativi introiti, applicando le modalità di legge.*

Al riguardo, la Sezione rileva l'inosservanza del principio contabile allegato 4.2 ai punti: 3.3, D. Lgs. 118/2011 (in tal senso, Corte conti, sez. controllo Liguria, Delib.

124/2020/PRSP – Corte conti, sez. controllo Veneto, Delib. 4/2023/PRSE) per cui: “Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.... Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”. Il Collegio, pertanto, raccomanda il puntuale rispetto della disciplina sopra richiamata.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	105.769.813,81
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	5.802.848,26
Tempestività dei pagamenti	-4

Il fondo cassa risulta in incremento rispetto all’esercizio precedente. L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. L’Ente assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale pubblicato nella sezione “*amministrazione trasparente*” del sito internet comunale.

### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	45.117.484,91

L’Ente ha rispettato il limite all’indebitamento disposto all’art. 204 Tuel ottenendo la seguente percentuale d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 0,79%. Nel Parere del Collegio dei revisori il debito totale di fine esercizio è pari a euro 46.862.331,61 poiché comprensivo del debito contratto, pari a euro 45.117.484,91 e del debito potenziale (fidejussioni e altre garanzie prestate a terzi, oggetto di precedente istruttoria) pari a euro 1.744.846,70. L’Ente dichiara, infine, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata. L’Ente nell’esercizio considerato ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. Dalla tabella di pagina 35 del questionario l’importo dei mutui estinti e rinegoziati ammonta ad euro 13.692.968,20, le risorse derivanti dalla rinegoziazione sono pari a euro 910.000,00 totalmente destinate a spesa corrente.

### **PIANO DELLA PERFORMANCE**

L’Ente, per l’adozione del Piano della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha assunto uno specifico provvedimento in data 29/04/2020, non unificando organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG. Pertanto, la tempistica di approvazione risulta tardiva. Occorre rammentare in generale che, sebbene l’impianto complessivo introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, preveda il termine di adozione del Piano delle performance entro il 31 gennaio di ogni anno, l’art. 169 del d.lgs. 267/2000 ha disposto che negli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti: (i) il piano della performance è unificato organicamente nel PEG; (ii) il PEG deve essere adottato entro 20

giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Si pone invero in rilievo l'attività programmatica dell'ente locale profondamente incisa dall'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, il quale, al punto 4.2 del principio contabile applicato 4.1, ha enucleato gli strumenti di programmazione degli enti locali, stabilendo, al contempo, i tempi di adozione dei relativi atti; tra essi, alla lettera d), del suindicato punto 4.2, viene sottolineato che il "piano esecutivo di gestione e delle performances è approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio". Occorre, infatti, evidenziare che i contenuti del piano, ancorché unificato al PEG (cioè ricompreso quale sub sezione dentro tale atto), dovrebbero essere coerenti con quanto prescritto dalla lettera a), comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, al fine di consentire una programmazione e valutazione degli obiettivi da conseguire, atteso che il piano stesso ha funzione di programmazione nella specifica materia del personale e dell'efficienza complessiva.

La Sezione non può esimersi dal sottolineare che il "Piano della performance" si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale e in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5, D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali *"(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, come verificatosi nella fattispecie, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica"*. L'adozione del suddetto piano è, dunque, condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire; inoltre, *"l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato"* (Sez. controllo Veneto, deliberazioni n. 161/2020/PRSP e 161/2013/PAR; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/2013/PAR e 15/2016/PAR; Sez. Controllo Sardegna deliberazione n. 1/2018/2018). La Sezione invita, perciò, l'Ente a porre in essere ogni utile azione al fine di assicurare che lo strumento di programmazione in questione sia adottato nell'osservanza del suo processo e dei suoi elementi essenziali entro i termini prescritti e di verificare il rispetto delle disposizioni conseguenziali e connesse ai rilevati inadempimenti.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020

del Comune di Vicenza, con le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva un equilibrio complessivo di bilancio negativo ed invita l'Ente all'adozione di misure che assicurino, nelle gestioni future, il conseguimento di tutti i saldi di bilancio;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio dei residui attivi del titolo III, invitando l'Ente a proseguire nelle azioni finalizzate ad incrementare la propria capacità di riscossione;
- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai criteri di accertamento delle entrate;
- riscontra l'inosservanza, anche nel 2020, del termine di adozione del Piano della performance e richiama l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- richiama le raccomandazioni formulate con delibera 73/PRSE/2022 in ordine ad un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vicenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini